



## *Consiglio regionale della Calabria*

XII LEGISLATURA

41<sup>^</sup> Seduta

Martedì 7 maggio 2024

Deliberazione n. 294 (Estratto del processo verbale)

OGGETTO: Legge regionale – Modifica dell'articolo 4 della legge regionale 22 dicembre 2017, n. 57 (Modifiche alla l.r. 32/1996 e norme in materia di edilizia residenziale pubblica e sociale).

Presidente: Pierluigi Caputo

Consigliere – Questore: Salvatore Cirillo

Segretario: Maria Stefania Lauria

Consiglieri assegnati 31

Consiglieri presenti 16, assenti 15.

...omissis...

Indi, il Presidente pone in votazione, separatamente, i tre articoli, che sono approvati, e, nessuno avendo chiesto di intervenire per dichiarazione di voto, pone in votazione la proposta di legge n.293/12<sup>^</sup> nel suo complesso, con richiesta di autorizzazione al coordinamento formale, e, deciso l'esito – presenti e votanti 16, a favore 16 –, ne proclama il risultato:

"Il Consiglio approva"

...omissis...

IL PRESIDENTE: f.to Caputo

IL CONSIGLIERE – QUESTORE: f.to Cirillo

IL SEGRETARIO: f.to Lauria

È conforme all'originale.

Reggio Calabria, 10 maggio 2024

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Avv. Maria Stefania Lauria)



*Consiglio regionale della Calabria*

Allegato alla deliberazione  
n. 294 del 7 maggio 2024

XII LEGISLATURA

LEGGE REGIONALE

MODIFICA DELL'ARTICOLO 4 DELLA LEGGE REGIONALE 22 DICEMBRE 2017,  
N. 57 (MODIFICHE ALLA L.R. 32/1996 E NORME IN MATERIA DI EDILIZIA  
RESIDENZIALE PUBBLICA E SOCIALE)

Testo approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 7 maggio 2024.

Reggio Calabria, 10 maggio 2024

IL PRESIDENTE  
(Pierluigi Caputo)



## *Consiglio regionale della Calabria*

### RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La presente legge mira a sostituire l'articolo 4 della legge regionale 23 dicembre 2017, n. 57 (Modifiche alla legge regionale n. 32/1996 e norme in materia di edilizia residenziale pubblica e sociale). Le modifiche e integrazioni proposte si rendono necessarie al fine di conseguire una razionalizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e una riduzione degli oneri a carico della finanza locale, garantendo comunque i diritti degli assegnatari.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con decreto del 24 febbraio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 115 del 20 maggio 2015, ha emanato le direttive in merito alle "Procedure di alienazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica" prevedendo che i comuni, gli enti pubblici anche territoriali, gli istituti autonomi per le case popolari (oggi ATERP), in coerenza con i programmi regionali finalizzati a soddisfare il fabbisogno abitativo, dovranno procedere, predisponendo specifici programmi di alienazione che favoriscano prioritariamente la dismissione degli alloggi situati nei condomini misti, nei quali la proprietà pubblica è inferiore al 50% e in quelli inseriti in situazioni estranee all'edilizia residenziale pubblica, come aree prive di servizi o immobili fatiscenti. Dovrà essere favorita, altresì, la dismissione degli alloggi i cui oneri di manutenzione e/o ristrutturazione siano dichiarati insostenibili dall'ente proprietario.

Le risorse derivanti dalle alienazioni previste dai programmi approvati restano nella disponibilità degli enti proprietari e sono destinate, ai sensi della lettera a), del comma 1, dell'articolo 3, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, all'attuazione di un programma straordinario di recupero e razionalizzazione del patrimonio esistente, di acquisto e, solo in mancanza di adeguata offerta di mercato, di realizzazione di nuovi alloggi.

L'articolo 4 della legge regionale n. 57/2017, pur avendo recepito le procedure di alienazione disciplinate dal decreto sopra citato, al primo comma dello stesso ne ha limitato l'attuazione al 30 giugno 2020. Detta limitazione risulta causa del mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati dagli enti proprietari, in quanto non ha consentito la completa dismissione degli alloggi situati nei condomini misti nei quali la proprietà pubblica è pari o inferiore al 50%.

Per quanto sopra relazionato, appare necessario che il legislatore regionale consenta una congrua proroga per permettere agli enti proprietari di procedere



## Consiglio regionale della Calabria

con la predisposizione di specifici programmi di alienazione, che favoriscano la dismissione entro il 30 giugno 2025 degli alloggi situati nei condomini misti, nei quali la proprietà pubblica è inferiore o pari al 50%, gli alloggi inseriti in situazioni estranee all'edilizia residenziale pubblica, come aree prive di servizi e immobili fatiscenti, nonché quelli le cui spese di manutenzione siano dichiarate dall'Ente proprietario onerose ed improduttive rispetto allo stato dell'immobile.

Alla luce di quanto sopra riferito:

- l'articolo 1 reca le modifiche e le integrazioni al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale n. 57/2017;
- l'articolo 2 indica la clausola di invarianza finanziaria;
- l'articolo 3 dispone l'entrata in vigore anticipata della legge, fissandola nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul BUR Calabria, invece che nell'ordinario termine dei quindici giorni dalla medesima pubblicazione. L'entrata in vigore anticipata si rende necessaria per attribuire efficacia immediata alle disposizioni ivi contenute e consentire di operare prima possibile per il perseguimento dei fini della presente disposizione normativa.

### RELAZIONE TECNICO - FINANZIARIA

La presente legge reca disposizioni di carattere ordinamentale che non comportano nuovi o maggiori oneri finanziari per il bilancio regionale.

### Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

Tabella 1 - Oneri finanziari

Art.	Descrizione spese	Tipologia Corrente/ Investimento	Carattere temporale Annuale/ Pluriennale	Importo
1	Indica la sostituzione del comma 1 dell'articolo 4 della l.r. n. 57/2017. Ha carattere ordinamentale.	//	//	0,00 €
2	Prevede l'invarianza finanziaria della legge regionale, in considerazione della sua natura squisitamente ordinamentale.	//	//	0,00 €



## Consiglio regionale della Calabria

3	Dispone l'entrata in vigore anticipata della legge, fissandola nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul BUR Calabria, invece che nell'ordinario termine dei quindici giorni dalla medesima pubblicazione.	//	//	0,00 €
---	---	----	----	--------

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari:

Atteso che la presente legge reca disposizioni di carattere ordinamentale che non implicano nuovi o maggiori oneri finanziari per il bilancio regionale, non vengono esplicitati i criteri di quantificazione.

Tabella 2 – Copertura finanziaria

Programma/Capitolo	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Totale
//	//	//	//	//
<b>Totale</b>	//	//	//	//

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Avv. Maria Stefania Lauria)



## *Consiglio regionale della Calabria*

### Art. 1

*(Sostituzione del comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 57/2017)*

1. Il comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 22 dicembre 2017, n. 57 (Modifiche alla l.r. 32/1996 e norme in materia di edilizia residenziale pubblica e sociale) è sostituito dal seguente:

“1. Al fine di favorire la razionalizzazione del patrimonio di ERP, l'ATERP regionale e i Comuni predispongono, entro il 30 giugno 2025, appositi programmi di alienazione per gli alloggi situati nei condomini misti, nei quali la proprietà pubblica è inferiore o pari al 50 per cento, per quelli inseriti in situazioni estranee all'edilizia residenziale pubblica, come aree prive di servizi e immobili fatiscenti nonché, per quelli le cui spese di manutenzione siano dichiarate dall'ente proprietario onerose ed improduttive rispetto allo stato dell'immobile.”.

### Art. 2

*(Clausola di invarianza degli oneri finanziari)*

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

### Art. 3

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.